



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 11/16 DEL 28.2.2017

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 43/9 del 1.9.2015 concernente "Disposizioni alle Aziende sanitarie in materia di contenimento della spesa per il personale. Blocco del turnover". Modifiche e aggiornamento.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che con la deliberazione n. 63/24 del 15.12.2015 la Giunta regionale ha adottato il Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso in attuazione dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5.

L'Assessore ricorda che il monitoraggio dei target di risparmio è stato condotto, nel corso del 2016, dal Comitato permanente di monitoraggio dell'andamento della gestione delle aziende sanitarie e della qualità dei livelli essenziali di assistenza erogati, ove possibile su base trimestrale e comunque coerentemente con i termini imposti a livello ministeriale per il caricamento dei dati sul sistema NSIS.

L'Assessore ricorda altresì che il piano di riqualificazione e razionalizzazione di cui alla Delib.G.R. n. 63/24 è stato sviluppato secondo due dimensioni:

- una economica, caratterizzata dalla declinazione di azioni associate a target di risparmio;
- una organizzativa, articolata in programmi operativi.

L'Assessore precisa che per l'anno 2016 sono stati individuati, dalla Delib.G.R. n. 63/24, i seguenti target di risparmio pari a euro 62.603.000. La ripartizione dei risparmi complessivi in capo alle aziende (pari a 59,35 milioni di euro), è stata effettuata in seno al succitato Comitato di monitoraggio utilizzando parametri standard e, per quanto riguarda il livello di assistenza ospedaliera, in linea con la metodologia definita a livello nazionale per la determinazione dei saldi di cui all'articolo 1, comma 524 della legge di stabilità 2016 (relativo ai piani di rientro delle Aziende Ospedaliere).

Le stime dei risultati di gestione del 2016, effettuate sulla base dei dati dei flussi del sistema NSIS (CE rilevati al terzo trimestre e proiettati sull'intero anno) consentono di rilevare una forte riduzione



del costo del personale indotta dal blocco del turnover disposto dalla Delib.G.R. n. 43/9 del 1 settembre 2015, pur in assenza di interventi di razionalizzazione e riqualificazione della rete assistenziale. In particolare, riferisce l'Assessore, la limitata applicazione dei processi di riorganizzazione della rete ospedaliera così come delineati nella proposta contenuta nella Delib.G.R. n. 6/15 del 2 febbraio 2016, non ha permesso di incidere strutturalmente sull'offerta dei servizi sanitari della Regione e quindi sulla dimensione organizzativa del piano delineato con la Delib.G.R. n. 63/24.

L'Assessore dà atto che i target di risparmio programmati per gli anni 2017 e successivi debbano essere rimodulati e che la tabella denominata "Risparmi per Azioni dei Programmi Operativi da Piano 2016-2018" riportata al paragrafo 14 della Delib.G.R. n. 63/4 verrà aggiornata con un successivo provvedimento e in via definitiva in seguito all'analisi dei dati conseguente al caricamento sul sistema NSIS dei CE consuntivi del 2016.

Per le motivazioni sopra esposte, l'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale propone, al fine di non pregiudicare i servizi essenziali e assicurare una maggiore rispondenza delle scelte organizzative agli obiettivi generali di tutela della salute, di aggiornare le disposizioni in materia di blocco di turnover del personale e di demandare alle Aziende del Servizio sanitario regionale le decisioni in materia di assunzioni. Ritiene pertanto necessario modificare la Delib.G.R. n. 43/9 del 1.9.2015 come segue:

1. prevedere l'abolizione del blocco del turnover di cui ai punti 1 e 2 della Delib.G.R. n. 43/9 del 1.9.2015, per le Aziende Ospedaliere, in ragione del fatto che le stesse sono tenute all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 524, della legge di stabilità 2016 e s.m.i., e che si ritiene più funzionale al perseguimento degli obiettivi di risparmio consentire ai Direttori generali di gestire autonomamente le scelte finalizzate al rispetto della soglia prevista dalla vigente normativa;
2. prevedere l'abolizione del blocco parziale del turnover del personale dirigenziale dipendente o con altro rapporto di lavoro, che consentiva la copertura dei posti nel limite del solo 50% per le seguenti discipline mediche: medicina interna, pediatria, psichiatria, chirurgia generale, ginecologia e ostetricia, anestesia e rianimazione e igiene epidemiologia e sanità pubblica, e applicare per tali discipline il blocco di cui al punto successivo, in quanto si è valutato che il relativo fabbisogno non eccede il livello riscontrato per le altre discipline;
3. demandare all'ATS, che dovrà assicurare la piena attuazione dei processi di riorganizzazione e il perseguimento dei target di risparmio assegnati, la gestione del blocco parziale del turnover di tutto il personale, fatta eccezione per quello amministrativo e tecnico (esclusi gli



OSS), consentendo la copertura dei posti nel limite massimo del 66%;

4. demandare la gestione del blocco totale del turnover del personale amministrativo e tecnico (esclusi gli OSS che ricadono nella fattispecie di cui al punto 3), alle Aziende del servizio sanitario regionale, che potranno derogare a tale limitazione, previo rispetto dei target di risparmio assegnati, solo in seguito alla definizione dei fabbisogni di personale dell'ATS e dovranno preliminarmente dare piena attuazione a eventuali processi di mobilità dall'ATS alle AO/AOU;
5. demandare la gestione dell'acquisizione di personale tramite mobilità intercompartimentali, mobilità interaziendale e extraregionali in entrata nell'ambito del comparto sanità, dell'area SPTA e dell'area medica e veterinaria alle Aziende del Servizio sanitario regionale;
6. prevedere che il conferimento di nuovi incarichi di SC e SS venga rimandato all'approvazione degli Atti aziendali e che l'eventuale proroga, da valutare a cura delle Aziende del Servizio sanitario regionale, contenga le clausole contrattuali che permettano modifiche a seguito di processi di riorganizzazione;
7. demandare le valutazioni in merito all'eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato ex art. 15-septies del D.Lgs n. 502/1992 nonché le assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di personale assente a vario titolo alle Aziende del Servizio sanitario regionale, nel rispetto della vigente normativa in materia;
8. dare atto che le valutazioni in merito al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2011, nonché tutte le altre forme di lavoro flessibile dovranno essere formulate nel rispetto delle norme recentemente emanate a livello nazionale;
9. sopprimere conseguentemente le disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della Delib.G.R. n. 43/9 del 1 settembre 2015;
10. confermare le disposizioni di cui ai punti 6 e 7 della Delib.G.R. n. 43/9 del 1 settembre 2015.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

- di dare atto che con un successivo provvedimento sarà aggiornata la parte terza dell'allegato alla Delib.G.R. n. 63/24 del 15.12.2015 e in via definitiva in seguito all'analisi dei dati



conseguente al caricamento sul sistema NSIS dei CE consuntivi del 2016;

- di prevedere l'abolizione del blocco del turnover di cui ai punti 1 e 2 della Delib.G.R. n. 43/9 del 1.9.2015, per le Aziende Ospedaliere, in ragione del fatto che le stesse sono tenute all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 524, della legge di stabilità 2016, e s.m.i., e che si ritiene più funzionale al perseguimento degli obiettivi di risparmio consentire ai Direttori generali di gestire autonomamente le scelte finalizzate al rispetto della soglia prevista dalla vigente normativa;
- di prevedere l'abolizione del blocco parziale del turnover del personale dirigenziale dipendente o con altro rapporto di lavoro, che consentiva la copertura dei posti nel limite del solo 50% per le seguenti discipline mediche: medicina interna, pediatria, psichiatria, chirurgia generale, ginecologia e ostetricia, anestesia e rianimazione e igiene epidemiologia e sanità pubblica, e applicare per tali discipline il blocco di cui al punto successivo, in quanto si è valutato che il relativo fabbisogno non eccede il livello riscontrato per le altre discipline;
- di demandare all'ATS, che dovrà assicurare la piena attuazione dei processi di riorganizzazione e il perseguimento dei target di risparmio assegnati, la gestione del blocco parziale del turnover di tutto il personale, fatta eccezione per quello amministrativo e tecnico (esclusi gli OSS), consentendo la copertura dei posti nel limite massimo del 66%;
- di demandare la gestione del blocco totale del turnover del personale amministrativo e tecnico (esclusi gli OSS che ricadono nella fattispecie di cui al punto precedente, alle Aziende del servizio sanitario regionale, che potranno derogare a tale limitazione, previo rispetto dei target di risparmio assegnati, solo in seguito alla definizione dei fabbisogni di personale dell'ATS e dovranno preliminarmente dare piena attuazione a eventuali processi di mobilità dall'ATS alle AO/AOU;
- di demandare la gestione dell'acquisizione di personale tramite mobilità intercompartimentali, mobilità interaziendale e extraregionali in entrata nell'ambito del comparto sanità, dell'area SPTA e dell'area medica e veterinaria alle Aziende del Servizio sanitario regionale;
- di prevedere che il conferimento di nuovi incarichi di SC e SS venga rimandato all'approvazione degli Atti aziendali e che l'eventuale proroga, da valutare a cura delle Aziende del Servizio sanitario regionale, contenga le clausole contrattuali che permettano modifiche a seguito di processi di riorganizzazione;
- di demandare le valutazioni in merito all'eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato ex art. 15-septies del D.Lgs n. 502/1992 nonché le assunzioni a tempo



determinato per la sostituzione di personale assente a vario titolo alle Aziende del Servizio sanitario regionale, nel rispetto della vigente normativa in materia;

- di dare atto che le valutazioni in merito al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2011, nonché tutte le altre forme di lavoro flessibile dovranno essere formulate nel rispetto delle norme recentemente emanate a livello nazionale;
- di sopprimere conseguentemente le disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della Delib.G.R. n. 43/9 del 1 settembre 2015;
- di confermare le disposizioni di cui ai punti 6 e 7 della Delib.G.R. n. 43/9 del 1 settembre 2015.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru